

**PORTATA APPLICATIVA DELLA NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO  
INTRODOTTA DALL'ART. 5 DEL D.LGS 33/2013, COME MODIFICATO DAL D.LGS 25  
MAGGIO 2016 N. 97 – INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO**

Ministero delle politiche agricole alimentari  
e forestali  
Dipartimento ... ..  
PEC: .....

**OGGETTO:** Istanza di accesso agli atti di un procedimento disciplinare

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Ministero delle Politiche Agricole avente ad oggetto la presentazione – a distanza di circa un anno l'una dall'altra - di due istanze di accesso aventi il medesimo oggetto e provenienti da un Dirigente di prima fascia della medesima amministrazione, del seguente tenore:

*“...Chiede di prendere visione e di ottenere copia degli atti del procedimento disciplinare aperto da codesto Ministero relativo al rinvenimento di documentazione predisposta da funzionario, ignoto allo scrivente, concernente il procedimento penale n. .... /14 R.G.N.R. a carico del sig. .... a seguito di denuncia querela presentato dallo scrivente”.*

Nell'ultima istanza in ordine temporale è richiamata, tra l'altro, l'attenzione del Ministero sul mutato quadro ordinamentale in materia di accesso agli atti amministrativi a seguito della entrata in vigore del FOIA di cui al Dlgs 25 maggio 2016 n. 97. Proprio tale ultima specificazione viene posta in evidenza nella richiesta di parere rivolta alla Commissione, con riferimento al mutato quadro normativo.

Questa Commissione, in via preliminare, rileva di essersi già compiutamente espressa sulla questione in esame, a seguito di specifica richiesta di codesta Amministrazione, con proprio precedente parere reso nella seduta del 15 marzo 2016 che, per comodità, si trasmette nuovamente in allegato e i cui contenuti sono da intendersi integralmente confermati.

Premesso quanto sopra, con riferimento all'odierno quesito inerente la portata applicativa della nuova disciplina dell'accesso civico introdotta dall'art. 5 del D.lgs 33/2013, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97, si specifica che tale materia non rientra nelle competenze attribuite alla scrivente Commissione che, ai sensi della citata disposizione normativa, sono limitate al solo accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge n.241 del 1990.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l'accesso del 26 aprile 2017)